

"REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE"



Art. 1 – Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:
- a) SUAP: lo Sportello Unico delle Attività Produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- b) Responsabile: il Responsabile dello Sportello Unico nominato con provvedimento del Sindaco o con altro atto previsto dalle norme vigenti;
- c) Referente interno del SUAP: il dipendente dell'Amministrazione Comunale individuato come responsabile delle fasi endoprocedimentali di competenza di un Ufficio o Servizio ovvero di una o più materie collegate allo Sportello Unico;
- d) Referente esterno del SUAP: il dipendente dell'Amministrazione terza individuato come responsabile delle fasi endoprocedimentali di competenza di un Ufficio o Servizio ovvero di una o più materie collegate allo Sportello Unico da parte dei competenti organi dell'Amministrazione interessata;
- e) Struttura: il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive, i referenti interni del Comune ed il personale dipendente dell'Amministrazione Comunale a qualunque titolo, anche in via provvisoria, a disposizione del SUAP nell'esercizio delle funzioni previste dal presente Regolamento;
- f) Decreto: il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 241/1990;
- h) Procedimento automatizzato: la procedura amministrativa disciplinata dall'art. 5 del Decreto e costituita da endoprocedimenti tutti soggetti a scia o a mera comunicazione;



- i) Procedimento ordinario: il procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 7 del Decreto formato da endoprocedimenti per i quali la normativa prevede il rilascio di un provvedimento espresso;
- j) Procedura di collaudo: il procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 10 del Decreto;
- k) Portale: le pagine web del sito "www.impresainungiorno.gov.it";
- l) Sito: le pagine web dell'Ente dedicate allo Sportello Unico delle Attività Produttive;
- m)PEC: la posta elettronica certificata della struttura SUAP;
- n) Email: l'indirizzo di posta elettronica ordinaria della struttura SUAP;
- o) Variante ordinaria: la variante allo strumento urbanistico disciplinata dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- p) Variante semplificata: il procedimento di variante urbanistica disciplinato dall'art. 8 del Decreto;
- q) si intendono inoltre richiamate le definizioni di cui all'art. 1 del Decreto e le altre definizioni previste dalla vigente normativa.

Art. 2 – Oggetto

- 1. Il presente Regolamento, nell'ambito della disciplina sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui costituisce parte integrante, definisce i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa dello SUAP ai sensi del Decreto.
- 2. Lo Sportello Unico costituisce unità organizzativa ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990..

Art. 3 – Finalità e campo di applicazione

1. Lo SUAP persegue in linea generale il rispetto e l'applicazione dei principi costituzionalmente tutelati dall'art. 97 Cost. e costituisce lo strumento innovativo mediante il quale l'Ente locale assicura l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi



di beni e servizi ed opera quale centro d'impulso per lo sviluppo economico del proprio territorio, assicurando la gestione del procedimento unico, l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza n genere, promuovendo la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.

- 2. Per le finalità indicate dal Decreto è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
- 3. L'organizzazione deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo i principi di professionalità e responsabilità oltre che di snellezza e rapidità.
- 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 4 – Telematica al servizio dei procedimenti e delle procedure

- 1. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive di beni e servizi rientranti nel campo di applicazione del SUAP nonché i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nel Decreto.
- 2, La presentazione con modalità diversa da quella telematica determina inammissibilità delle istanze nell'ambito del procedimento ordinario e irricevibilità delle procedure nell'ambito del procedimento automatizzato e



non comporta in ogni caso attivazione di alcun procedimento amministrativo.

3, Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. Previo accordo, anche informale, con le amministrazioni competenti il SUAP potrà definire modalità di trasmissione telematica ulteriori a quelle previste e consentite dalla vigente normativa.

Art. 5 – Organizzazione e composizione del SUAP

- 1. Le funzioni di cui al presente regolamento sono esercitate direttamente ed in modo unitario dagli enti coinvolti nella procedura SUAP attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).
- 2. A detta struttura sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità che devono essere perseguite, secondo i programmi definiti dagli organi politici.
- 3. La Giunta può dettare indirizzi e criteri applicativi al fine di coordinare le attività dello Sportello Unico con quelle degli altri uffici dell'Amministrazione.
- 4. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive si compone:
- del Responsabile della struttura;
- dei responsabili di endoprocedimenti
- dei referenti interni;
- dei referenti presso le altre Amministrazioni
- 5. Il Responsabile della struttura ed i responsabili di endoprocedimento, si avvalgono direttamente del personale dipendente dell'Amministrazione Comunale, concordando i tempi e le forme di collaborazione con i rispettivi Responsabili degli uffici e dei servizi.
- 6. Nell'esercizio delle attribuzioni disciplinate dal presente regolamento il personale dell'Amministrazione Comunale è funzionalmente dipendente della struttura, ricevendo da questa ordini e direttive.



- 7. Il Responsabile, nelle forme e nei limiti previsti da eventuali protocolli di intesa con le Amministrazioni esterne si avvale del personale delle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento concordando i tempi e le forme di collaborazione con i rispettivi Responsabili.
- 8. I Responsabili dei dipendenti che a qualunque titolo si trovano a collaborare, anche in via provvisoria od in relazione ad uno specifico procedimento, con lo Sportello Unico delle Attività Produttive devono comunque prendere in carico le pratiche relative al SUAP al fine di garantire il rispetto dei tempi procedimentali di cui al presente regolamento e sono soggetti alle direttive del Responsabile della struttura.
- 9. I dipendenti assicurano la massima disponibilità nella creazione, aggiornamento e revisione della modulistica e delle informazioni relative a procedimenti di competenza dello Sportello Unico.
- 10. Il Responsabile coordina le attività di cui al presente articolo attraverso:
- a) Richieste informali (telefoniche o telematiche);
- b) Incontri e conferenze interne dei servizi;
- c) Richieste formali con sollecito o diffida;
- d) Altri strumenti di collaborazione, formale od informale.

Art. 6 - Responsabile e referenti interni

- 1. Alla direzione dello Sportello Unico è preposto un Responsabile.
- 2. Al Responsabile compete, salvo delega espressa ad altro dipendente assegnato al servizio, anche in relazione a specifici procedimenti:
- a) L'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento ordinario nonché degli atti di interruzione e sospensione del procedimento, della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda nonché della comunicazione di esito negativo del procedimento;
- b) La convocazione delle conferenze dei servizi interne, delle conferenze dei servizi esterne e delle audizioni di cui al Decreto;
- c) l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti, anche organizzativi,



concernenti lo Sportello Unico, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

- d) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- e) la responsabilità dell'intero procedimento per il rilascio delle autorizzazioni concernenti i procedimenti di cui al presente regolamento.

Art. 7 - Compiti del Responsabile dello Sportello Unico

- 1, Oltre a quanto indicato nell'articolo precedente, il Responsabile dello Sportello Unico sovrintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento dello stesso ed in particolare:
 - a) coordina l'attività dei referenti e dei responsabili dei procedimenti, al fine di assicurare il buon andamento delle procedure di diretta competenza;
 - b) segue l'andamento dei procedimenti presso le altre Amministrazioni di volta in volta coinvolte da un procedimento unico, interpellando il referente del SUAP presso l'Amministrazione ovvero direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza;
 - c) sollecita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
 - d) cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario le amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati;
 - e) cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati
 - 2. Il Responsabile organizza e detta disposizioni affinchè la struttura impronti la propria attività ai seguenti principi:
 - a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - b) preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;



- c) rapida risoluzione di contrasti e di difficoltà interpretative;
- d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- e) standardizzazione, informatizzazione e diffusione della modulistica e delle procedure;
- f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell'attività di programmazione;
- g) fornitura di prestazioni accessorie e complementari a quelle di semplificazione procedimentale, con particolare riguardo alla informazione sui finanziamenti, sulle dinamiche economicoproduttive, sulle possibilità occupazionali.
- 3. A tal fine la struttura attua:
- a) forme di collaborazione con i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le associazioni di categoria, i professionisti, le imprese;
- b) accordi, convenzioni o altro atto relativo alla sponsorizzazione di iniziative dirette alla tutela del pubblico interesse e di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 8 - Definizione degli ambiti di competenza del Responsabile SUAP

- 1. Il Responsabile dello Sportello Unico svolge la propria attività con piena autonomia gestionale ed organizzativa, nel rispetto delle direttive del Sindaco, del Dirigente del servizio a cui è eventualmente assegnato e del Direttore Generale e risponde, nei confronti degli organi di direzione politica:
 - a) del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dagli organi politici;
 - b) dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di



soddisfacimento dell'interesse pubblico, incluse le decisioni organizzativi e di gestione del personale;

- c) della funzionalità della struttura organizzativa cui è preposto e dell'impiego ottimale delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;
- d) del buon andamento e della economicità della gestione.
- 2. Il Responsabile determina, con proprio atto, gli ambiti di competenza:
 - a) del referenti interni;
 - b) del personale dipendente della struttura;
 - c) dei responsabili dei endoprocedimenti;

3. Lo Sportello cura:

- a) l'accoglienza del pubblico per le informazioni di carattere generale, anche mediante gli strumenti di comunicazione telematica;
- b) la ricezione delle richieste di appuntamento e di indizione delle conferenze dei servizi;
- c) la ricezione, la protocollazione, l'archiviazione informatica delle pratiche ed il loro aggiornamento telematico;
- d) l'accesso ai documenti amministrativi, agli archivi contenenti dati personali (ai fini dell'aggiornamento, rettificazione, cancellazione ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali) l'estrazione di copia, la consulenza generale con riferimento a tutti i endoprocedimenti di competenza (ove il documento sia detenuto presso altro ufficio od ente il Responsabile chiede allo stesso la consegna del documento o di copia dello stesso);
- e) ogni altra funzione e/o compito attribuito o delegato dal Responsabile.

Art. 9 - Coordinamento

1. Lo Sportello Unico esercita compiti di coordinamento, per le attività disciplinate dal presente regolamento, nei confronti delle altre strutture dell'Ente cointeressate a dette attività.



- 2. A tal fine il Responsabile dello SUAP può emanare apposite direttive onde assicurare uniformità di indirizzo all'azione dell'Ente, richiedere prestazioni di attività collaborativa ai responsabili delle altre strutture, nonché disporre la costituzione di gruppi di lavoro, con le strutture interessate, per l'esame di problematiche organizzative o procedurali di interesse comune. Qualora se ne ravvisi l'opportunità può essere estesa la partecipazione anche ad enti pubblici ed organismi privati interessati.
- 3. Le altre strutture dell'ente cointeressate devono assicurare in ogni caso, per gli adempimenti connessi di loro competenza, una sollecita attuazione, e comunque il pieno rispetto dei termini prescritti .
- 4. Il Responsabile dello SUAP ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti, detenuti da altre strutture, utili per l'esercizio delle proprie funzioni.
- 5. Analogamente i responsabili delle altre strutture comunali o di altre pubbliche amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dello Sportello Unico con le modalità definite e concordate con il Responsabile.

Art. 10 – Preistruttoria

- 1. Salva la possibilità di avviare in ogni momento uno dei procedimenti di cui ai successivi articoli, l'interessato può chiedere alla struttura, in via telematica:
 - a) un parere preventivo, cioè una pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, con la normativa commerciale, igienico-sanitaria e la restante normativa inerente una delle operazioni di cui al presente regolamento. Lo Sportello, sentiti eventualmente gli uffici interni e quelli degli enti interessati, si pronuncia senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento amministrativo. Il parere è rilasciato nel termine di 20 giorni per i procedimenti di minore complessità e comunque nel termine massimo di 90 giorni per gli altri procedimenti. Sono in ogni caso considerati procedimenti di minore complessità i



procedimenti soggetti a denuncia di inizio dell'attività ed a comunicazione. L'interessato può, in qualunque momento e salvo il pagamento dei diritti di istruttoria comunque dovuti, rinunciare al parere preventivo e presentare la domanda unica. La struttura e gli enti ed uffici coinvolti si pronunciano sulla base della documentazione prodotta dall'interessato senza chiedere, di regola, integrazioni documentali;

- b) l'indizione di una conferenza di servizi preistruttoria, anche telematica, cioè un incontro preliminare con il Responsabile ed i referenti della struttura al fine di chiarire l'iter procedimentale ottimale, anche in relazione ai risparmi di tempo, denaro e risorse, per la realizzazione dell'opera richiesta. La riunione, ove ritenuta necessaria, è convocata entro 30 giorni dalla richiesta. Della riunione è redatto apposito verbale e, a seguito della stessa sono trasmessi direttamente all'interessato, al proprio tecnico di fiducia o ad altro dallo stesso indicato i modelli di domanda necessari per l'avvio del procedimento con indicazione dell'iter procedimentale ottimale.
- c) una consulenza specifica, cioè una attività di supporto alla predisposizione dei modelli di domanda e di comunicazione, di ricerca dei materiali normativi e delle informazioni utili per lo svolgimento di un procedimento di competenza dello Sportello Unico.
- 2. Le attività di cui al comma precedente sono subordinate al pagamento di un corrispettivo, salve le tasse e/o tributi previsti da specifiche disposizioni, a copertura delle spese amministrative sostenute dalla struttura.

Art. 11 – Procedimento automatizzato

- 1. A seguito della presentazione di un procedimento automatizzato il SUAP procede alla effettuazione delle verifiche in merito al possesso dei requisiti previa definizione di un meccanismo di controllo a campione generalizzato secondo le seguenti direttive:
- controllo completo e dettagliato dei procedimenti per i quali vi possano



essere sospetti di false dichiarazioni o irregolarità anche in relazione alle caratteristiche delle procedure, dei soggetti intestatari o degli immobili oggetto di intervento;

- controllo a campione su non oltre il 10% delle procedure per le quali l'interessato si è avvalso di una agenzia per le imprese;
- controllo a campione su non oltre il 10% delle procedure relative ad imprese certificate con certificazione di qualità;
- controllo a campione su non oltre il 10% delle procedure relative a subingressi, cessazioni o variazioni societarie;
- controllo a campione su non oltre il 10% delle dichiarazioni concernenti i requisiti morali e professionali;
- controllo a campione su non oltre il 10% delle procedure per le quali l'interessato si è avvalso di forme di assistenza preventiva da parte degli uffici (accettazione controllata, parere preventivo e simili).
- 2. Si procede alla dichiarazione di irricevibilità, con conseguente inefficacia delle segnalazioni certificate e comunicazioni presentate:
- a) qualora il procedimento automatizzato non sia presentato con modalità telematica non conforme alla normativa (mail ordinaria, firma digitale scaduta, sottoscrizione digitale apposta da soggetto diverso dal diretto interessato ecc....)
- b) qualora le procedure presentante non siano chiaramente ed univocamente identificabili
- c) negli altri casi previsti dalla vigente normativa.
- 3. In caso di irricevibilità gli effetti abilitativi decorrono dalla presentazione della documentazione in formato completo e regolare.

Art. 12 – Procedimento ordinario

1. Al di fuori dei casi di applicazione del procedimento automatizzato l'interessato presenta la domanda unica unitamente alle istanze per l'attivazione di uno o più endoprocedimenti comportanti il rilascio di atti di assenso da parte di Pubbliche Amministrazioni. Lo Sportello



Unico acquisisce gli atti di assenso ai sensi del Decreto, della legge 241/1990, del presente regolamento e degli eventuali accordi e convenzioni con gli enti interessati.

- 2. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia.
- 3. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del D.L. 112/2008.
- 4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.
- 5. Nei procedimenti di cui al presente articolo l'Agenzia per le imprese, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai del Decreto, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.
- 6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.



Art. 13 – Procedimento di variante urbanistica semplificata

- urbanistico non individua lo strumento aree all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, si applica la disciplina regionale di cui all'art. 14 della L.R. 19/2002 e delle sue modifiche ed integrazioni. L'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Preliminarmente, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti di insufficienza o mancanza di aree a destinazione specifiche, il responsabile SUAP ed il Dirigente di Settore predispongono un atto di impulso da portare all'attenzione del Consiglio comunale, ai sensi della succitata L.R. 19/2002, in caso di approvazione dell'atto di impulso da parte del consiglio comunale, viene convocata una conferenza di servizi. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso del Dipartimento Urbanistica della Regione espresso in quella sede l'esito positivo comporta l'approvazione della variante urbanistica che dovrà ripassare al vaglio del consiglio comunale solo nel caso in cui intervengano modifiche progettuali tali da rendere necessaria la presa d'atto del consiglio comunale stesso.
- 2. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.
- 3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.
- 4. La richiesta di convocazione della conferenza dei servizi è resa pubblica mediante:
 - a) affissione all'albo pretorio del Comune;



- b) pubblicazione sul sito internet.
- 5. Le forme di pubblicità di cui al comma precedente sostituiscono ad ogni effetto le forme di comunicazione e diffusione previste dalla vigente normativa in materia di variante ordinaria.
- 6. I controinteressati hanno titolo a presentare allo Sportello Unico scritti e memorie difensive durante l'intero procedimento. Lo Sportello Unico prende visione e si pronuncia su tali atti in sede di conferenza dei servizi.
- 7. Nella convocazione della conferenza dei servizi il Responsabile indica le motivazioni tecnico-giuridiche che giustificano l'opportunità della convocazione ed il presupposto dell'atto di impulso approvato in consiglio comunale.

Art. 14 - Collaudo

- 1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:
- a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato.
 - 2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività.
 - 3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto



disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.

- 4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a) del Decreto.
- 5. L'imprenditore comunica in ogni caso al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.

Art. 15 – Formazione, aggiornamento e dotazioni tecnologiche

- 1. L'Amministrazione comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.
- 2. A tal fine, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e favorisce la formazione e l'addestramento professionale degli addetti assegnati allo Sportello Unico e del personale delle altre strutture che con esso interagisce.
- 3. Analogamente deve essere curato il successivo costante e periodico aggiornamento, anche eventualmente in forma associata con altri enti locali.
- 4. Lo Sportello Unico deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano una rapida gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza, con le altre strutture interne e con gli enti esterni.



- 5. In particolare i programmi informatici devono garantire il mantenimento dei requisiti minimi previsti dal Decreto ed il collegamento con il Portale nazionale.
- 6. Lo Sportello Unico svolge attività di divulgazione e promozione della propria struttura informatica e del sito internet.

Art. 16- Disposizioni transitorie e finali

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al Decreto, alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed alla vigente normativa in materia di attività produttive.
- 2. Le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali in materia di attività produttive devono essere interpretate alla luce delle disposizioni di semplificazione contenute nella legge 241/1990, nel Decreto e nel presente regolamento senza necessità di modifica o abrogazione espressa delle stesse.
- 3. Fino alla entrata in vigore delle disposizioni di cui al DPR 160/2010 continuano a trovare applicazione le norme contenute nel DPR 447/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17 - Entrata in vigore e pubblicità

- 1. Il presente regolamento entra in vigore nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti dal DPR 170/2010 che prevede due fasi temporali:
 - Entro il 29 marzo 2011 per il procedimento automatizzato (SCIA)
 - Entro il 1° ottobre 2011 per la procedura ordinaria
- 2. Al presente regolamento deve essere assicurata la più ampia pubblicità.



3. Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico sul sito comunale perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.



"Diritti di istruttoria e tariffe per le prestazioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive"

Di seguito sono indicate le tariffe relative alle prestazioni di competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

Descrizione costo

Parere preventivo 90.00 (per ogni endo-procedimento)

Procedimento SUAP 90,00 (per ogni endo-procedimento)

Richiesta di collaudo 250,00

Conferenza dei servizi 250,00

Ricerca documentazione 60,00

consulenza sportello 90,00

Visure e certificati Da 2.50 a 7.50

Le tariffe sopraindicate non attinenti ad attività rientranti negli obblighi istituzionali devono intendersi I.V.A. inclusa.

Sono esenti dall'applicazione del presente tariffario:

- procedimenti relativi alla cessazione di attività produttive;
- le semplici comunicazioni di variazioni non soggette ad autorizzazione e le altre comunicazioni meramente informative

Per la fornitura di materiale non previsto nel presente atto e non riconducibile, per analogia, al presente tariffario, lo Sportello Unico richiederà il rimborso delle spese presuntivamente sostenute per l'acquisto, la preparazione e/o la fornitura dello stesso.

Sono fatte salve le tariffe ed i diritti previsti da altre vigenti disposizioni.



Ai fini dell'applicazione del tariffario si intende per:

Parere preventivo: il parere preventivo che coinvolge esclusivamente un ufficio dell'Amministrazione Comunale o di Ente Terzo (la tariffa è unitaria e si riferisce ad ogni endo-procedimento);

Procedimento SUAP: la pratica di competenza dello Sportello Unico per la quale non è previsto il rilascio di un formale atto di autorizzazione (es. in quanto i endoprocedimenti sono tutti a comunicazione o denuncia di inizio dell'attività) ovvero la pratica di competenza dello Sportello Unico per la quale è previsto il rilascio di un formale atto di autorizzazione di un Ufficio dell'Amministrazione Comunale e/o dello Sportello Unico (es. concessione edilizia, autorizzazione di pubblico esercizio, autorizzazione agli scarichi idrici ecc.....)

Richiesta di collaudo: richiesta di attivazione della procedura di collaudo ai sensi dell'art. 9 del DPR 447/1998.

Conferenza dei servizi: Conferenza dei servizi richiesta dall'interessato a seguito della pronuncia negativa di uno o più uffici coinvolti dal procedimento ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 447/1998. Nel caso di richiesta di conferenza dei servizi per decorso del termine finale non si applicano diritti di istruttoria.

Ricerca documentazione e consulenza: attività di consulenza specifica e complessa relativamente alla compilazione della documentazione, alla ricerca di materiale, informazioni, testi legislativi e quant'altro non costituisca assistenza obbligatoria svolta in sede di apertura al pubblico dell'ufficio.

Visure e certificati non complessi: visure effettuate dallo Sportello unico, su richiesta dell'interessato (senza che le stesse debbano comunque essere acquisite autonomamente agli atti da parte dello Sportello Unico), che non comportino la necessità di particolari adempimenti istruttori e o richieste ad altri uffici ed enti (es: accesso diretto alle visure camerali, estrazioni di copie del PRG ecc...). Sono salvi i rimborsi e le spese per bolli, diritti o ulteriori spese relative alla visura. Si applica la tariffa di 2.50 euro

Visure e certificati complessi: visure effettuate dallo Sportello unico, su richiesta dell'interessato (senza che le stesse debbano comunque essere acquisite autonomamente agli atti da parte dello Sportello Unico) che comportano la necessità di particolari adempimenti istruttori e o richieste ad altri uffici ed enti. Sono salvi i



rimborsi e le spese per bolli, diritti o ulteriori spese relative alla visura. . Si applica la tariffa di 7.50 euro



"Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa" con particolare riferimento all'applicazione del : ar.10 l. 241/90 come modificato dalla legge 122/2010; D.L.vo 59/010; Regolamento Regione Calabria 23 marzo 2010 n°1; Decreto Giunta regionale n. 867 del 29 dicembre 2010 e suo allegato";

- 1) Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria.
- 2) La segnalazione certificata di inizio attività è sottoscritta dall'interessato che provvede ad autocertificare il possesso dei requisiti avvalendosi, facoltativamente, delle asseverazioni, perizie e dichiarazioni di tecnici abilitati.
- 3) La segnalazione certificata di inizio attività è sottoscritta dall'interessato che provvede ad autocertificare il possesso dei requisiti avvalendosi, obbligatoriamente delle asseverazioni, perizie e dichiarazioni di tecnici abilitati nei casi espressamente previsti dalla vigente normativa.



"Procedimenti soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'art. 19 della legge 241/1990 (come modificata dalla legge 122/2010)", del regolamento regione Calabria n°1/2010 e del DGR 867/2010

ESERCIZI DI VICINATO

Normativa di riferimento

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del
- commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare art.7, 10
- comma 5 e 26 comma 5)
- Legge 4 agosto 2006, n.248, in particolare art.3
- Legge regionale 11 giugno 1999 n.17,modificata dalle leggi regionali 28 agosto 2000, n. 14, 15
- dicembre 2000, n. 19 e 13 giugno 2008 n. 15 e 12 agosto 2002 n.34)
- D.lgs. n.59/2010,art.65
- Legge 241/90,art.19 come per ultimo modificato dall'art.49 co.4 bis della legge n,.112/2010

Nelle more dell'approvazione della nuova legge sul commercio, il riferimento è la legge statale e puntualmente l'art.65 del d.lgs. n.59/2010 relazionato all'art.19 della legge n.241 n.90 innovato dalla legge n.122/2010.

Sono pertanto soggetti al regime della segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – da presentare, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 al SUAP:

- 1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato;
- 2. Il trasferimento della gestione e dello titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte (art.8 della l.r. n.17/1999) e la cessazione (art.26 co.5 del d.lgs. n.114/98)

La SCIA va corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre



2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, , relative alla insussistenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali . Tali attestazioni e asseverazioni vanno corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione . L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione.

Il SUAP ha poi 60 giorni per adottare un provvedimento di sospensione dell'attività eventualmente intrapresa in base alla SCIA e per ordinare la rimozione degli effetti dell'attività svolta.

SPACCI INTERNI

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), art. 16, come modificato dall' art. 66 del D.Lgs n. 59/201011 e 26 co.
- D.Lgs, n. 59/2010, art. 66 comma 1
- Legge 241/90,art.19 come per ultimo modificato dall'art.49 co.4 bis della legge n,.112/2010

APPARECCHI AUTOMATICI

Normativa di riferimento

- D.Lgs.31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), art. 17, come modificato dall' art. 67 del D.Lgs n. 59/201012 e 26 co.5.
- D.lgs. n.59/2010,art.67
- Legge 241/90,art.19 come per ultimo modificato dall'art.49 co.4 bis della legge n,.112/2010

VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE.

Normativa di riferimento :D.lgs 31 marzo 1998 n. 114 art. 18 commi 2-3-4-5-6 come modificato dall'art. 68 della L. 159/2010



VENDITE PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), art. 19 co.3-4-5, come modificato dall' art. 69 del D.Lgs n. 59/2010.
- D.Lgs, n. 59/2010, art. 69
- Legge 241/90,art.19 come per ultimo modificato dall'art.49 co.4 bis della legge n,.112/2010

PRODUZIONE DI PANE

Normativa di riferimento

- Legge 4 agosto 2006, n.248,art.4
- Legge 241/90,art.19 come per ultimo modificato dall'art.49 co.4 bis della legge n,.112/2010

L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono pertanto soggetti a segnalazione certificata di attività da presentare al SUAP ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per ultimo modificato dall'art.49 comma 4 bis della legg 122/2010.

ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA E DI TINTOLAVANDERIA

Normativa di riferimento

- Acconciatore:legge 14 febbraio 1963 n.161(come modificata dalle leggi 23 dicembre 1970 n. 1142, 29 ottobre 1984, n. 735,17 agosto 2005 n.174 (da evidenziare l'unificazione delle varie specializzazioni (parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna e barbiere), nella figura dell'acconciatore che si rivolge indifferentemente a soggetti maschili o femminili,in particolare l'art.3 sull'abilitazione professionale)
- Estetista :legge 4 gennaio 1990 n.1 e l.r. 19 marzo 1999 n.5 (Disciplina della qualificazione professionale dell'attività di estetista nella Regione Calabria in attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1.)
- Tintolavanderia:legge 22 febbraio 2006 n.84; Artt.77 ,78,79 del d.lgs. n.59/2010; _Legge 241/90,art.19 come per ultimo modificato dall'art.49 co.4 bis della legge n,.112/2010



Relativamente alle attività di acconciatore e di estetista la semplificazione si è limitata unicamente alla previsione del ricorso della dichiarazione di inizio attività contestuale all'inizio dell'attività stessa(per cui si richiamano gli artt.77,78,79 del d.lgs. n.59/2010),poi sostituita dalla SCIA per effetto dell'art.49 della legge n.122/2010.

Per gli acconciatori viene introdotto l'art. 5 comma bis all'art. 3 della Legge 174/2005 "Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore". Viene quindi eliminata l'eventuale errata interpretazione derivante dal comma 5° del citato art. 3. della sopra citata fonte del diritto che prevedeva "Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo", senza ulteriori precisazioni circa la presenza continuativa del soggetto abilitato.

Per cui ora dovrà essere presente all'interno dell'esercizio il responsabile tecnico dell'attività.

Questo vale anche per l'attività di estetista come previsto dal comma 2 dell'art. 78 inserito nell'art. 3 della legge n. 1/1990

Per l'attività di tintolavanderia in cui vi è il ricorso della dichiarazione di inizio attività contestuale all'inizio dell'attività stessa, sono state apportate limitate semplificazioni della disciplina di accesso e di prosecuzione dell'attività, modificando a tal fine la disciplina dei relativi corsi di qualificazione tecnico professionale nonché le modalità di svolgimento dell'attività nel periodo transitorio, fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della legge n. 84/2006, relative alla designazione del responsabile tecnico dell'impresa.

STRUTTURE TURISTICO- RICETTIVE

Normativa di riferimento

- l.r.7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri).
- legge 29 marzo 2001 n.135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), art.9



aprile 2008, n. 8(Riordino dell'organizzazione l.r. 5 regionale), art.12

1.r.26 febbraio 2003, n. 2 (Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed and Breakfast".)

legge 20 febbraio 2006, n. 96 ("Disciplina dell'agriturismo")

- l.r. 30 aprile 2009, n. 14(Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole), art. 14
- 1.r.21 dicembre 2005, n. 17(Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) con le modifiche ed integrazioni di cui alle L.L.R.R. 21 agosto 2006, n.
- 7, 26 febbraio 2010, n. 8 e 30 luglio 2010, n. 20,rtt 2 e 18

d.lgs. n.59/2010, art.83 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività' delle strutture turistico - ricettive sono soggetti a dichiarazione di inizio attività' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'avvio e l'esercizio delle attività' in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell'articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244: Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, definendo e attuando adeguate strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite: a) le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi e` necessità di individuare caratteristiche similari e omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità` ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali:

- Legge 241/90,art.19 come per ultimo modificato dall'art.49 co.4 bis della legge n,.112/2010

L'apertura, il trasferimento di sede, il trasferimento della gestione e dello titolarità di una struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera sono



soggette al regime della segnalazione certificata di attività, come da normativa richiamata.

Le strutture ricettive e così quelle di somministrazione collegate a concessioni demaniali restano soggette a regime autorizzatorio.

In materia di concessioni demaniali si richiama la legge reg. 21 dicembre 2005 n.17,per ultimo modificata dalle leggi reg. n.8 del 26 febbraio 2010 e n.20 del 30 luglio 2010. A proposito si ricorda che l'art.7 della legge n.135/2001,innovando all'art.86 del TULPS,ha classificato gli stabilimenti balneari tra le imprese turistiche e che già la legge n.287/1991 all'art.3 co. 6 lett.d) aveva escluso dai contingenti numerici l'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso gli stabilimenti balneari.

LIBERALIZZAZIONE DELLA CONSUMAZIONE SUL POSTO IN ESERCIZI DI VICINATO

- 1. E' soppresso il divieto del consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, l'attività artigiana alimentare o il produttore agricolo, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
- 2. L'attività può essere avviata senza la necessità di autorizzazioni, comunicazioni, permessi e nulla-osta fermi restando i requisiti igienici e gli eventuali obblighi di notifica ai sensi del reg. Ce 852/2004.
- 3. Si intende per:

Prodotti di gastronomia: panini, pizzette, tramezzini, focaccia, sandwich, toast, salumi, formaggi, pizze, gelati ed altri analoghi prodotti a condizione che non richiedano operazioni di cucinatura, fatta eccezione per il semplice riscaldamento anche mediante forno a microonde; primi e secondi piatti precotti; altri prodotti che possono farsi rientrare nella definizione normativa in base alla comune esperienza anche in considerazione delle tradizioni locali o etniche, ivi comprese le bevande (acqua, caffè ecc...) anche se oggetto di preparazione con macchinari. Spetta all'amministrazione la dimostrazione della non appartenenza di un determinato prodotto ai "prodotti di gastronomia" ai fini della contestazione di eventuali illeciti amministrativi. I soggetti abilitati alla vendita per il consumo immediato di prodotti di



gastronomia possono vendere per il medesimo fine anche i prodotti necessari alla corretta fruizione dei prodotti di gastronomia.

Locali dell'azienda: tutti gli spazi a disposizione dell'azienda, a qualunque titolo, sia su area privata che su area pubblica purchè all'interno dell'esercizio o su pertinenze anche esterne.

Arredi dell'azienda: tutti gli arredi utili per la migliore fruizione dei prodotti consumabili sul posto ivi compresi tavoli, sedie, suppellettili ecc...

Somministrazione assistita: Attività materiale consistente nel servizio al tavolo del cliente. A tal fine il gestore dovrà limitarsi alla consegna dei prodotti al banco e non potrà svolgere funzioni di servizio mediante menu' o altro servizio assistito. Sono esclusi dal divieto i servizi di assistenza a soggetti portatori di handicap, donne in gravidanza, anziani e minori di età inferiore ai 14 anni.

LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI ACCESSORI ED INTEGRATIVI AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE

- 1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, sono da intendersi abrogate o comunque disapplicate le disposizioni che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, in un impianto di distribuzione di carburanti o nella stessa area di pertinenza dello stesso, attività e servizi integrativi quali:
- somministrazione di alimenti e bevande
- vendita di quotidiani e periodici
- svolgimento di attività commerciali
- svolgimento di attività artigianali
- fornitura di servizi ricettivi e turistici
- altre attività e servizi compatibili con la gestione dell'impianto.



2. Sono fatti salvi eventuali vincoli di carattere urbanistico in merito ad inedificabilità assoluta, obbligo di rispetto di distanze ed altri vincoli nazionali e regionali applicabili.



"Procedimenti regolamentati nel dettaglio dal Decreto di Giunta Regionale 867/2010ed in particolare alla Circolare in ordine agli effetti delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/123/CE del 12/12/2006, relativa ai servizi del mercato interno e al D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/ CE relativa ai servizi del mercato interno"e alla legge 30 luglio 2010, n. 122 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica").

APERTURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AL PUBBLICO comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e ss.mm.ii.

E' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal SUAP secondo il regime del silenzio assenso ex art.20 della legge n.241/1990, limitatamente alle zone oggetto di programmazione comunale ai sensi del comma 3 dell'art.64 del d.lgs. n.59/2010 ma anche nelle zone del territorio comunale che ,pur in assenza di una programmazione o regolamentazione comunale ,"siano assoggettabili a programmazione " – come le definisce il MISE con la circolare citata e cioè quelle zone che la legislazione vigente tutela e salvaguarda perché di "pregio artistico,storico,architettonico ed ambientale ".

Conclusivamente, resta ferma la necessità dell'autorizzazione secondo il regime del silenzio assenso,nei seguenti casi:

- avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, nelle zone del territorio comunale che, in attuazione dell'articolo 64, comma 3, del d.lgs n. 59/2010, siano state assoggettate o siano assoggettabili a programmazione;
- trasferimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del d. lgs. N 59, ad una sede collocata in una zona tutelata nell'ambito di tale programmazione, o anche in caso di trasferimento di sede nell'ambito di zone tutelate ".



Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.64 del d.lgs. n.59/2010 e art.19 della legge n.241/1990 come sostituito dall'art.49 comma 4 bis della legge n.122/2010 **sono soggette al regime della SCIA da presentare al SUAP:**

- l'apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nelle zone del territorio comunale escluse dalla programmazione e quindi quelli localizzabili in zone non tutelate possono iniziare l'attività mediante la presentazione della SCIA;
- l'attività' di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), e), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 come sostituito dal comma 6 del cit. art.64. Viene ribadita ,al comma 2 dell'art.64,l'applicazione della normativa del D.P.R. 235/2001 alle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate all'interno dei circoli privati, ciò vale anche per i circoli privati i cui locali siano situati in una zona sottoposta dal comune a tutela, ai sensi del 3 comma dell'articolo 64.
- il trasferimento di sede in zone non tutelate del territorio comunale;
- l'ampliamento di superficie di somministrazione;
- il sub ingresso: Il trasferimento della gestione o della titolarità' di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte e' subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività' e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante (art.64 cit.comma 4).

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Normativa di riferimento

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 titolo X
- L.R. 11 giugno 1999, n. 18.
- D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

mantengono il regime autorizzatorio

Per il commercio su aree pubbliche, permane il regime autorizzatorio (art.70 co.1 del d.lgs.59). La programmazione di settore (art.70 co.3), che rende pertanto



inammissibile l'istituto della SCIA, scaturisce dal fatto che tale attività si svolge su aree pubbliche appositamente individuate e limitate, anche al fine di garantire la vivibilità degli spazi urbani, il rispetto dell'ambiente e l'osservanza di prescrizioni riguardanti l'ordine pubblico.

Il regime autorizzatorio del settore è giustificato da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dei consumatori utenti, la pianificazione e la protezione dell'ambiente urbano e non presenta elementi di discriminazione nei confronti del prestatore, in quanto non sono previste differenziazioni tra prestatori nazionali e prestatori stranieri. Il regime è altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto altre tipologie abilitative non permetterebbero in concreto di soddisfare gli interessi pubblici coinvolti come sopra indicati.

L'art. 70 del d.lgs. 59/2010, in attuazione dei principi comunitari contenuti nella direttiva 2006/123/CE, introduce alcune modifiche alla materia del commercio su aree pubbliche intervenendo sull'art. 28, commi 2, 4 e 13 del d.lgs. 114/1998.

In particolare:

- il comma 1 (che sostituisce il comma 2 dell'art.28 del d.lgs. n.114/98) prevede l'estensione dell'esercizio dell'attività anche alle "società di capitali regolarmente costituite o cooperative", in conformità a quanto previsto dall'art. 15, punto 2, lett. b, della direttiva 2006/123/CE;
- il comma 2 (che sostituisce il coma 4 dell'art.28 cit) elimina il riferimento alla residenza o sede legale del richiedente l''autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e individua nel Comune nel quale s' "intende avviare l'attività" l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, punto 1, lett. b) della direttiva;
- il comma 3 (che modifica il comma 13 del cit. art.287) vieta l'adozioni di criteri che programmino l'attività commerciale su aree pubbliche da logiche legate all'equilibrio del mercato,in conformità all'art.14 paragrafo 5 della direttiva e all'art.11 co.1 lett.e) dello stesso d.lgs. n.59/2010.

La determinazione di criteri programmatori sarà possibile solo qualora lo richiedano ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui



meccanismi dì controllo, in particolare per il consumo dì alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

- il comma 4 "Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42", prevede che i comuni con apposito provvedimento individuano le aree pubbliche con valore artistico, storico, paesaggistico, archeologico, in cui vietare o limitare l'esercizio del commercio, con l'obbligo di espressione del parere preventivo da parte del Sovraintendente.
- il comma 5 rinvia a successivo provvedimento da assumersi con intesa in sede di Conferenza Unificata, con il quale risolvere le conseguenze che possono determinarsi in relazione alle nuove disposizioni in materia di esercizio del commercio sulle aree pubbliche tramite l'utilizzo di un posteggio. Le attuali modalità di assegnazione dei posteggi sono in contrasto con la direttiva europea integralmente dall'art. 16 del d.lgs. 59/2010, il cui quarto comma precisa: Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami". A seguito di ciò non vi è più la possibilità di procedere al rinnovo automatico della concessione dei posteggi all'operatore uscente perciò è necessario procedere alla individuazione di nuovi criteri che risultino conformi al principio comunitario ed emanare apposite disposizioni transitorie, che tengano comunque conto dei diritti acquisiti dagli operatori anche eventualmente in maniera onerosa.

Le disposizioni di cui all'art. 70, commi 1, 2 e 3 rappresentano l'attuazione di principi comunitari e, pertanto, prevalgono sulle norme regionali in contrasto e, in virtù della clausola di cedevolezza di cui all'art. 84 del d.lgs. 59/2010, sono immediatamente applicabili.

Di conseguenza, in attesa della modifica della normativa regionale ed al fine di contribuire alla corretta applicazione della medesima, si segnalano le disposizioni della l.r. 18/1999 da ritenersi disapplicate dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 mentre conseguentemente trovano applicazioni le



norme del d.lgs. n.114/98 per come modificate o sostituite dal d.lgs. n.59/2010 ovvero dall'art.19 della l. n.241/90 innovato dalla legge n.122/2010;così devono ritenersi disapplicate le disposizioni programmatorie/regolamentari attuative a livello comunale e quindi abrogate o riformate.

MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA

Normativa di riferimento:

- d.lgs. 31 marzo 1998 N.114,in particolare gli artt. 8 e 9
- l.r. 11 giugno 1999, n. 17.in particolare gli artt. 3-7, modificata dalla leggi reg. n.14 del 28 agosto 2000 e 19 del 15 dicembre 2000.
- D.C.R. 14 gennaio 2000 n.409, contenente gli indirizzi e criteri dia programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, in attuazione del d.lgs. n.114/98 e della l.r.n. 17/99.
- D.C.R. 30 marzo 2001 n.57, contenente modifiche alla DCR n.409
- Deliberazioni G.R. n.238 del 20 marzo 2000 "Riforma del commercio in sede fissa-Adempimeni dei Comuni",n.309 del 7 giugno 2000 "Direttive relative al funzionamento della conferenza di servizi di cui all'art.7 della l.r. n.17/99" e 9 febbraio 2001 n.72 "Provedimenti relativi alla conferenza i servizi di cui all'art.7 della l.r. n.17/99";
- L.r. 11 gennaio 2006 n.1,art.29 comma 2
- l.r. 13 giugno 2008 n.15,art.30 che abroga ,tra l'altro,l'art.29 comma 2 della l.r. n.1/2006
- Regolamento regionale 23 marzo 2010, n. 1,art.6

MANTENGONO IL REGIME AUTORIZZATORIO.

Proprio il regolamento Regionale n.1/2010 mantiene il regime autorizzatorio per le medie ,grandi strutture di vendita e centri commerciali per cui viene confermata la vigenza della normativa regionale di cui alla l. n.17/1999,salva ogni diversa previsione in sede di riforma legislativa regionale del settore commercio.

Il d.lgs.n.59/2010 non interviene sulla materia.



LA VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

La disciplina dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, originariamente contenuta nella bozza di d.lgs. 59/2010, è stata successivamente stralciata al fine dell'elaborazione della riforma organica del settore dell'editoria.

La riforma del commercio attuata ai sensi della l. 59/97, con il d.lgs 114/98, non ha coinvolto il comparto della commercializzazione della stampa quotidiana e periodica, e pertanto il percorso normativo ha seguito un carattere di specialità rispetto alla disciplina generale del commercio.

Con il d.lgs.170/2001 si è assistito ad una cauta apertura verso la liberalizzazione, affiancando alle rivendite tradizionali le rivendite non esclusive, definite come punti di rivendita nei quali è consentita la messa in vendita di quotidiani ovvero di periodici previa specifica autorizzazione.

Normativa di riferimento:

- D.lgs.24 aprile 2001 N. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art.3 L. 108/99),in particolari artt 2,3,6
- Legge 241/90,art.19 come per ultimo modificato dall'art.49 co.4 bis della legge n,.112/2010.
- Legge regionale 12 aprile 1990 n.22
- Circolare ai Comuni del 29 maggio 2002 n. 1779/2002 di semplice commento della legge n.170/2001.
- Legge 4 agosto 2006, n. 248 di conv. del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,art.3 comma 1 lett.b)

L'art.71 del testo originario del decreto prevedeva la trasformazione in DIA dell'autorizzazione attualmente prevista per l'apertura di un punto esclusivo e non esclusivo di vendita di quotidiani e periodici.

L''unanime richiesta della VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati del 10 marzo ne ha determinato la soppressione che veniva motivata "in considerazione della specificità della distribuzione capillare italiana -consistente ,in particolare,nell'obbligo per le edicole di porre in vendita ,con uguale trattamento, tutti i prodotti editoriali,ha ritenuto di non apportare ,alcuna modifica alla disciplina attualmente vigente in materia,garantendo in tal modo la possibilità di un effettivo accesso all'informazione da parte dei cittadini nonché le necessarie garanzie a favore



del pluralismo dell'informazione e nella prospettiva di una complessiva e coerente riforma dell'editoria".

La disciplina resta dunque quella della legge statale n 170/2001.

Va osservato ,in relazione ai piani comunali di localizzazione dei punti di vendita, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge n.170/2001, che l'art.3 co.1 lett.b) del d.l. n.223/2006 conv. in l. n.248, tuttora vigente "le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114 (e quindi anche la vendita di stampa quotidiana e periodica, non esclusa dall'art.4 comma 2), sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio".

PROFESSIONI TURISTICHE

Il d.lgs.n.59/2010 non tratta le professioni turistiche per cui restano disciplinate dalla vigente legge regionale (5 aprile 2008, n. 8 "Riordino dell'organizzazione turistica regionale") od in mancanza di queste dalla legislazione statale, secondo il regime dalle stesse previste .

L'art.10 comma 4 del d.l. 31 gennaio 2007 n.7 ,conv.in l. 2 aprile 2007 n.49, aveva già espressamente previsto che "le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale (previsti dalle normative regionali.).

Va ricordato peraltro che la direttiva servizi esula dalle qualifiche professionali e, quindi non si occupa di tutto ciò che attiene al percorso formativo finalizzato al rilascio della qualifica.

Rientra invece nella direttiva la fase successiva alla qualifica professionale e che riguarda l'esercizio dell'attività.



DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Normativa di riferimento

- D.Lgs n. 32 del 1998 e successivo Decreto del Ministero delle Attività Produttive 31 ottobre 2001)
- La legge 6 agosto2008 n.133 di conv. del d.l.25 giugno 2008 n.112,art.83 bis commi 17 e segg.
- Delibera Consiglio Regionale dell'8 marzo 1995, n. 584
- Delibera di Giunta Regionale del 15 novembre 2004, n. 837
- Regolamento regionale 23 marzo 2010, n. 1,art.6

Proprio il regolamento n.1/2010 mantiene il regime autorizzatorio per la distribuzione dei carburanti, salva ogni diversa previsione in sede di riforma legislativa del settore.

Il d.lgs.n.59/2010 non interviene sulla materia per cui resta disciplinata dalla vigenti leggi statali e disposizioni regolamentari regionali